

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 59 del 18 luglio 2017

Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1^ semestre 2017. ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 63 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005.

Il Direttore

VISTO l'art. 63, comma 1° del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale *"ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende"*.

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005.

RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 del vigente ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo Nazionale in esame e che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2016 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 118 del 09 dicembre 2016.

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per il 1° semestre 2017, individuati sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo **Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento.

VISTO il vigente ACN, il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all'art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali.

VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 62, comma 2 del sopracitato ACN, che l'attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall'art. 63 e segg. dell'ACN vigente, nonché dalla disciplina di seguito richiamata.

VISTO il comma 7 dell'art. 16 del vigente ACN, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999).

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 19 del 25/10/2016 di "*Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS*" e successive modificazioni intervenute ad opera della L.R. n. 30 del 30/12/2016, le Aziende ULSS del Veneto passano dalle precedenti 21 (ventuno) Aziende alle attuali 9 (nove).

RICORDATO che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda Ulss n. 8 Berica - ex Azienda ULSS n. 6 di Vicenza - che vi provvede in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 0001 del 20/07/2016 ad oggetto "*Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Accreditamento strutture sanitari", "Cure primarie e LEA", "Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale", "Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali", "Salute mentale e sanità penitenziaria" ed "Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria"* con il quale è stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza

decreta

1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 1^a semestre 2017, individuati dalle Aziende ULSS. della Regione Veneto ed elencati nell'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall'Azienda ULSS n. 8 Berica, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 del vigente ACN i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica , una domanda conforme allo schema di cui all'**Allegato B)** o all'**Allegato C)** del presente provvedimento e secondo le "*Avvertenze Generali*" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto, non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA della successiva comunicazione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
7. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

Maria Cristina Ghiotto